



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIVISIONE RISORSE  
IL DIRIGENTE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261510- Fax 0161 213290  
paolo.pasquini@uniupo.it

Al Presidente della Scuola di Medicina  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili di Settore  
Ai Responsabili di Ufficio  
Ai Responsabili delle “Risorse”  
LORO SEDI

Circolare

**Oggetto:** Divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Si comunica che dal 1° luglio 2019 si applica alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, contenuto nell’art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (art. 1 comma 1131 lett. f Legge 30/12/2018 n. 145).

I contratti posti in essere in violazione del divieto di cui sopra sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Allo stato attuale si ritiene che non rientrino nel divieto sopra indicato (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 23/11/2017) le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti per attività di insegnamento (didattica frontale in aula o in laboratorio) anche integrativo, ad esempio per esercitazioni, attribuiti previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 23 legge 30/12/2010 n. 240);
- b) contratti per visiting professor;
- c) contratti per attività di tutorato (art. 13 Legge 19/11/1990 n. 341); in tale attività rientra l’attività di supporto alla didattica intesa come supporto all’attività di assistenza agli studenti, sia se effettuata in aula sia se effettuata non in aula (art. 9 “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”, emanato con DR rep. 287-2008 del 01/07/2008);
- d) contratti per attività di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 09/05/2003 n. 105 conv. Legge 11/07/2003 n. 170, cioè incentivazione delle attività di tutorato universitario di cui all’art. 13 della legge 19/11/1990 n. 341, attività didattico-integrative (esercitazioni in aula o in laboratorio, ecc.), propedeutiche e di recupero riservate agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di laurea delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e agli iscritti ai corsi di dottorati di ricerca.



Si ritiene opportuno segnalare che le attività di coordinamento dei corsi di studio e di preparazione del materiale didattico non possono essere ricomprese nelle attività di supporto alla didattica di cui alla sopra indicata lett. c).

Eventuali ulteriori esclusioni dal divieto potranno essere valutate caso per caso.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno comunque la possibilità di attribuire, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e in presenza di specifici e determinati presupposti di legittimità riportati al citato comma 6, incarichi individuali **con contratti di lavoro autonomo**.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 1 comma 303 della legge 11/12/2016 n. 232, gli atti e i contratti di cui sopra non devono essere inviati alla Corte dei Conti.

Si prega di segnalare eventuali problematiche e/o dubbi interpretativi a [segreteria.direzione@uniupo.it](mailto:segreteria.direzione@uniupo.it)

Con i migliori saluti

Il Dirigente  
(dott. Paolo Pasquini)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii"